Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto direttoriale 21 maggio 2026, prot. n. 77, recante il "*bando di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2025/2026"*, con il quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Regolamento MIUR 10 agosto 2017, n.130, e successive modifiche e integrazioni, il Ministero dell'università e della ricerca ha provveduto a bandire il concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2025/2026, qui da intendersi interamente richiamato;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del richiamato bando di concorso n. 77/2026, che così recita: «*Con uno o più provvedimenti successivi ed integrativi del presente atto […] sono indicati, in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di Scuola che verranno assunte con il Decreto del Ministero della Salute di cui all'art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 368/99, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2025/2026 coperti con contratti finanziati con risorse statali, con contratti finanziati con risorse regionali, con contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 368/1999*»;

TENUTO CONTO che, a mente di quanto previsto dal richiamato articolo 2, comma 1 del bando di concorso n. 77/2026, con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca, si provvede alla ripartizione, per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2025/2026, dei posti coperti con contratti finanziati con risorse statali, nonché, sempre per ciascuna scuola attivata, degli eventuali posti coperti con contratti finanziati con risorse regionali, dei posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati e, infine, dei posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 368/1999;

VISTE le note con le quali talune regioni e province autonome, in riscontro alla nota MUR, 19 giugno 2026, prot. n. 3215 ed alla nota pec MUR del 3.8.2026, hanno dichiarato, nelle more di definire e comunicare l'eventuale finanziamento con risorse proprie di contratti aggiuntivi per l'a.a. 2025/2026, la presenza di requisiti specifici richiesti dalle loro normative locali per l'assegnazione di contratti di formazione medica specialistica coperti con i loro fondi;

VISTE le note, caricate a Sistema nella piattaforma dedicata della banca dati OFF-scuole di specializzazione, con le quali gli Atenei, in riscontro alla nota MUR, 19 giugno 2026, prot. n. 3214 hanno comunicato la disponibilità per l'a.a. 2025/2026 di contratti aggiuntivi finanziati da parte di enti privati e pubblici (diversi dalle regioni) taluni dei quali richiedenti, per la loro assegnazione, il possesso da parte dei candidati di requisiti specifici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino – Alto Adige*", nonché il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante "*Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego*", le disposizioni concernenti le conoscenze linguistiche nell'ambito della formazione medica

specialistica di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14, e al relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 2008, n. 4;

VISTA la legge della provincia autonoma di Trento 6 febbraio 1991, n. 4, recante "*Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale Infermieristico*", e in particolare gli articoli 3 e 4, e ss.mm.ii., nonché la deliberazione di Giunta provinciale n. 1564/2013, come modificata dalla deliberazione n. 1973/2021;

VISTO il comma 1-bis dell'articolo 36 del d.lgs. n. 368/1999, in base al quale "*sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università*";

VISTA la legge della regione autonoma Valle d'Aosta 30 luglio 2017, n. 11, recante "*Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37 e 30 gennaio 1998 n. 6"* e s.m.i., come modificata e integrata dall'art. 96 della l.r. n. 8/2020 - e in particolare gli articoli 2, 3 e 4 - con la quale la predetta regione ha disciplinato in un unico testo normativo gli interventi a sostegno della formazione universitaria e post-universitaria in ambito sanitario provvedendo all'abrogazione della previgente normativa in materia, con particolare riferimento alla legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6, nonché all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della regione autonoma Valle d'Aosta, n. 666/2026 e della legge regionale n. 11/2017;

VISTA la legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 dicembre 2017, n. 45 come modificata dall'art. 8, comma 7, della legge regionale 10 agosto 2023 n.13, in particolare l'art. 9, commi 7, 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinques, 8 sexies, 9 e 10;

VISTA le legge della regione Sardegna 6 marzo 2020, n. 6, recante "*Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali*", così come modificata dalla legge regionale 03.07.2020, n. 19 e dalla legge regionale 23 ottobre 2023 n. 9, e, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6;

VISTE le normative delle regioni a statuto ordinario in materia di interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti;

VISTO l'accordo governativo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo delle Repubblica Italiana del 21 marzo 2002 e la specifica intesa stipulata tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo delle Repubblica Italiana in data 6 aprile 2016;

VISTO il decreto delegato della Repubblica di San Marino 26 maggio 2017 n. 53 recante, tra l'altro,

i requisiti specifici richiesti per la fruizione dei contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica finanziati dalla Repubblica di San Marino;

VISTA la nota congiunta Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Governo della Repubblica di San Marino Prot. n. 2026-UNMRCLE-0169506 e Prot. n. 2026/1725 d.F.R.;

ATTESA la necessità di rendere al più presto noti ai candidati i requisiti specifici che talune regioni e province autonome e taluni Enti privati e pubblici (diversi dalle regioni) comunque richiedono per la fruizione degli eventuali contratti aggiuntivi da essi finanziati per l'a.a. 2025-2026 e indicati, ove finanziati, nel sopra richiamato decreto di riparto del Ministro dell'università e della ricerca di prossima emanazione;

D E C R E T A

Art. 1

1. Il presente decreto individua i requisiti specifici, di cui ai successivi articoli, che taluni soggetti finanziatori richiedono ai candidati al concorso di cui al bando prot. n. 77/2026 per poter concorrere all'assegnazione di contratti aggiuntivi da essi finanziati per l'a.a. 2025-2026.

Art. 2

1. Le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria e Valle d'Aosta, richiedono ai candidati che intendono concorrere sui posti da esse eventualmente finanziati per l'a.a. 2025-2026 – e che, ove previsti, saranno indicati nell'ambito del decreto di riparto del Ministro dell'università e della ricerca in premessa citato - il possesso dei seguenti requisiti specifici previsti dalle rispettive disposizioni locali:

a) Per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla Provincia autonoma di Trento sono richiesti i seguenti requisiti e condizioni:
   - il possesso della residenza in un comune della provincia di Trento da almeno due anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione riportata nel bando di concorso;
   - il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale (o comunque conseguita entro l'inizio delle attività didattiche);
   - di non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica aggiuntivo finanziato dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale n. 4/91;

- di beneficiare ovvero di aver già beneficiato di un contratto di formazione specialistica aggiuntivo finanziato ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale n. 4/91, impegnandosi in tal caso alla restituzione delle somme dovute ai sensi della deliberazione di giunta provinciale n. 1564/2013, come modificata dalla deliberazione n. 1973/2021;
- di impegnarsi, ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale n. 4/91, a collaborare con il Servizio Sanitario provinciale per un periodo fino a due anni, qualora l'Azienda provinciale per i servizi sanitari lo informi del proprio interesse alla collaborazione entro 60 giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione;

b) Per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla Provincia autonoma di Bolzano sono richiesti i seguenti requisiti e condizioni da possedersi entro la data di immatricolazione alla scuola di assegnazione:

- il possesso dell'attestato di bilinguismo almeno di livello B2 in italiano e tedesco (riferito almeno al diploma di istruzione secondaria di secondo grado) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, alla legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 14/2002, e al Decreto del Presidente della Provincia n. 4/2008;
- l'obbligo di sottoscrivere, prima dell'inizio della formazione, la dichiarazione di impegno di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 4/2008, secondo il quale i medici si impegnano a prestare servizio a tempo pieno per quattro anni, entro dieci anni dal conseguimento del diploma di medico specialista, nella specializzazione acquisita, nel servizio sanitario pubblico provinciale come medico dipendente dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige o come pediatra di libera scelta o come medico specialista ambulatoriale convenzionato, entro dieci anni dal conseguimento del diploma di medico specialista;

c) Per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla regione Basilicata, come da ultima D.G.R. n. 418 del 28/6/2019, sono richiesti i seguenti requisiti e condizioni:

- iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici Provinciali della Regione Basilicata alla data di immatricolazione alla scuola di assegnazione;
- residenza nella Regione Basilicata da almeno 3 anni alla data di immatricolazione alla scuola di assegnazione;
- impegno a svolgere, per il periodo massimo consentito individuato dall'Università, la formazione specialistica presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale, facenti parte della rete formativa della scuola interessata, che saranno individuate d'intesa tra la Regione e l'Università cui sarà diretto il finanziamento;
- impegno del medico in formazione specialistica a prestare servizio nel territorio della Regione Basilicata per almeno 5 (cinque) anni dal conseguimento del titolo di specializzazione;

d) Per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla regione Calabria, giusta D.G.R. n. 252 del 29 maggio 2023, sono richiesti i seguenti requisiti e condizioni:

- residenza nella regione Calabria alla data di presentazione della domanda per la formazione specialistica;
- età non superiore ai 35 anni;

- impegno, per un periodo di cinque anni dal conseguimento del titolo di specializzazione, a partecipare alle procedure indette dalle aziende ed enti del SSR calabrese per il reclutamento di medici che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita;
- impegno a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di tre anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione per aziende o enti del SSR calabrese, anche non convenzionati;
  Concorrono al computo del periodo di attività lavorativa presso le aziende e gli enti del SSR calabrese di cui al presente punto tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati con contratto di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento per l'accesso ai quali è richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale.
  In caso di inosservanza totale degli impegni di cui sopra per motivi a lui imputabili, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla regione il 50 per cento dell'importo complessivamente percepito.
  Si configura inosservanza parziale all'impegno di cui al presente punto la prestazione dell'attività lavorativa del medico per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di tre anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione;
  In caso di inosservanza parziale dell'anzidetto impegno assunto per motivo a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 15 per cento dell'importo complessivo percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti;

e) Per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla regione Campania, giusto Decreto Dirigenziale n. 289 del 31/05/2023, sono richiesti i seguenti requisiti e condizioni:
- residenza nella Regione Campania da almeno tre anni alla data di scadenza del bando di concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione;
- iscrizione presso uno degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Campania all'atto della firma del contratto di formazione;
- che non sia stato beneficiario di un contratto aggiuntivo regionale, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata. Tale esclusione non si applica nel caso in cui il medico già beneficiario abbia restituito le somme percepite;

f) Per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla regione Emilia-Romagna sono richiesti i seguenti requisiti e condizioni:
- l'impegno, dal conseguimento del diploma di specializzazione, a prestare la propria attività lavorativa nelle strutture e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale emiliano-romagnolo per un periodo pari almeno alla durata del corso di specializzazione frequentato;
- aver conseguito il diploma di Laurea in uno degli Atenei emiliano-romagnoli oppure essere residente nella Regione Emilia-Romagna entro la data di scadenza della domanda di iscrizione al concorso;

g) Per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono richiesti, ai sensi dell'art. 9 commi 8 *bis*, 8 *ter*, 8 *quater* della medesima legge regionale n. 45/2017 e ss.mm.ii., i seguenti requisiti e condizioni:

- il medico assegnatario deve essere residente sul territorio regionale alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica e non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla regione Friuli-Venezia Giulia, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata;
- il medico assegnatario si impegna a conseguire il diploma di specializzazione per il quale beneficia del contratto di formazione regionale aggiuntivo e Friuli-Venezia Giulia e a partecipare, nei tre anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, alle procedure selettive indette dagli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia per il reclutamento di medici, che prevedano tra i requisiti di partecipazione la specializzazione conseguita;
- in caso di inadempimento degli obblighi di cui al punto precedente, il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale deve restituire all'Amministrazione regionale il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali;

h) Per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla regione Liguria sono richiesti i seguenti requisiti e condizioni:

- essere nati in Regione Liguria o essere in possesso della residenza in un comune della Regione Liguria da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- essere iscritto presso uno degli ordini dei medici della Regione Liguria all'atto della firma del contratto di formazione;
- non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica aggiuntivo finanziato dalla Regione Liguria, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata;
- impegnarsi a conseguire il diploma di specializzazione per il quale si beneficia del contratto aggiuntivo regionale, tenuto conto che lo specializzando che risolva anticipatamente il contratto per rinuncia al corso di studi deve versare alla Regione Liguria il 70% della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale del quale ha beneficiato;
- impegnarsi a svolgere la propria attività formativa presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione Liguria e dalla Università degli Studi di Genova;
- impegnarsi a prestare la propria attività lavorativa, per un periodo di tre anni entro i cinque anni dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle Strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale ovvero presso l'Università degli Studi di Genova. In caso di inadempimento del suddetto obbligo relativo ai tre anni di servizio, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione Liguria il 100% di quanto percepito.

i) Per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla regione Lombardia sono richiesti, ai sensi dell'art. 33 bis commi 3,4,5 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, i seguenti requisiti e condizioni:
- l'iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione alla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;
- la residenza in Lombardia da almeno tre anni, alla data di scadenza del bando di concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione;
- non avere già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale, ad esclusione del caso in cui abbiano restituito quanto percepito;
- l'impegno, mediante sottoscrizione di apposita clausola contrattuale, a prestare servizio presso il SSR per un periodo minimo complessivo di almeno tre anni nei cinque anni successivi al conseguimento della specializzazione; concorrono al computo di tale periodo tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dalle strutture del SSR con contratti di lavoro di qualunque tipologia, per l'accesso ai quali sia idonea la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale.
- in caso di inadempimento all'obbligo di cui al punto precedente, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione fino all'ottanta per cento di quanto percepito, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo modalità e criteri di gradualità stabiliti dalla Giunta regionale;

j) Per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla regione Marche sono richiesti i seguenti requisiti e condizioni da possedere al momento dell'immatricolazione:

- aver conseguito il diploma di laurea presso l'Università Politecnica delle Marche oppure risiedere in un comune della regione Marche a decorrere dalla data di scadenza della domanda di iscrizione al concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione;
- non avere beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla regione e non aver interrotto o rinunciato all'eventuale formazione iniziata;
- impegnarsi a prestare la propria attività lavorativa nelle strutture e negli enti del Servizio sanitario regionale delle Marche per un periodo minimo di tre anni, entro cinque anni dal conseguimento della specializzazione;

k) Per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla regione Puglia, ai sensi dell'art. 2, co. 2 della L.R. n. 18 del 16/6/2021, modificata con L.R. n. 40 del 30/11/2021, sono richiesti i seguenti requisiti e condizioni:

- essere iscritti presso uno degli Ordini dei medici pugliesi entro la data di immatricolazione alla scuola di assegnazione;
- avere la residenza in Puglia all'atto della firma del contratto;
- l'impegno del medico in formazione specialistica, nei cinque anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, a partecipare alle procedure indette dalle

aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (SSR) pugliese per il reclutamento di medici che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita;

- l'impegno del medico in formazione specialistica ad accettare e svolgere servizio per aziende o enti del SSR pugliese, anche come convenzionato, per un periodo complessivo di tre anni; Concorrono al computo del periodo di attività lavorativa presso le aziende e gli enti del SSR pugliese di cui al presente punto tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale;

  In caso di inosservanza totale dell'impegno di cui al presente punto per motivo a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 50 per cento dell'importo complessivo percepito.

  Si configura inosservanza parziale all'impegno di cui al presente punto la prestazione dell'attività lavorativa del medico per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di tre anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione.

  In caso di inosservanza parziale dell'anzidetto impegno assunto per motivo a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 15 per cento dell'importo complessivo percepito per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti;
- in caso di cessazione anticipata del contratto di formazione per rinuncia al corso di studi il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione il 50 per cento dell'importo complessivo percepito;

l) Per concorrere su posti aggiuntivi ove finanziati dalla regione Piemonte sono richiesti i seguenti requisiti e condizioni:
   - iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della regione Piemonte alla data della sottoscrizione del contratto di formazione medico specialistica;
   - residenza nella regione Piemonte per almeno cinque anni, negli ultimi 12 anni antecedenti la data di scadenza del bando di concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione;
   - sottoscrizione dell'impegno dello specializzando, prima dell'immatricolazione alla scuola, a prestare la propria attività lavorativa per almeno cinque anni, a decorrere dalla data di conseguimento del diploma di specialità;
   - impegno dello specializzando a conseguire il diploma di specializzazione per il quale beneficia del contratto aggiuntivo regionale, tenuto conto che lo specializzando che risolva anticipatamente il contratto per rinuncia al corso di studi dovrà versare alla regione Piemonte quanto percepito al netto delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali;

m) Per concorrere su posti finanziati dalla regione autonoma Sardegna, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 6 del 6/3/2020, come modificata dalla L.R. n. 19 del 3/7/2020 e dalla L.R. 23 ottobre 2023 n. 9, è richiesto il possesso, da parte dei candidati, dei seguenti requisiti e condizioni:

- Essere nati o residenti nel territorio della regione Sardegna da almeno cinque anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica;
- non aver già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Sardegna, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata; tale requisito deve essere posseduto alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale;
- l'impegno a prestare la propria attività lavorativa, per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli Enti pubblici o convenzionati del Servizio Sanitario della Regione Autonoma della Sardegna e presso le Università dell'Isola, qualora l'Assessorato regionale dell'igiene sanità e dell'assistenza sociale lo informi del proprio interesse alla collaborazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione;
- il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale che risolva anticipatamente il rapporto per rinuncia al corso di studi e risulti titolare nel triennio successivo di un nuovo contratto di formazione specialistica o che non adempia agli obblighi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della L.R. n. 6/2020, restituisce il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali.

n) Per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla regione Sicilia, sono richiesti i seguenti requisiti e condizioni:

- essere nati in Sicilia o essere residenti in Sicilia da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nazionale;
- non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica aggiuntivo finanziato dalla regione Siciliana;
- essere iscritto presso uno degli Ordini dei medici della regione Sicilia all'atto della firma del contratto di formazione specialistica;

o) Per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla regione Umbria, giusta D.G.R. n. 564 del 31/5/2023, sono richiesti i seguenti requisiti e condizioni:

- residenza nella regione Umbria da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione;
- non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Umbria, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata;
- l'iscrizione ad uno degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri dell'Umbria alla data di immatricolazione alla scuola di assegnazione;
- l'impegno dello specializzando a svolgere l'intero percorso dell'attività formativa presso le sedi individuate di intesa tra la regione Umbria e l'Università degli studi di Perugia;
- età anagrafica non superiore a 35 anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione;
- l'impegno a prestare la propria attività lavorativa nelle strutture e negli enti del servizio sanitario regionale, ovvero presso l'Università degli studi di Perugia, per tre anni dal conseguimento del diploma di specializzazione;

- il medico specializzando che risolva anticipatamente il contratto, per rinuncia al corso di studi, deve versare alla regione Umbria il 50% di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali;

p) Per concorrere su posti finanziati dalla regione autonoma Valle d'Aosta, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 11/2017 e s.m.i., sono richiesti i seguenti requisiti e condizioni:

- l'iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste entro sei mesi dalla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;
- che i candidati siano residenti o siano stati residenti in Valle d'Aosta, alla data di immatricolazione alla scuola di specializzazione;
- che non si sia già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata; tale esclusione non si applica nel caso in cui il medico già beneficiario abbia restituito alla Regione le somme previste ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 11/2017;

  Il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto, prima dell'immatricolazione presso l'università sede della scuola di specializzazione, a sottoscrivere presso la struttura regionale competente in materia di personale sanitario, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti sopraindicati nonché l'impegno a prestare servizio presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni;

  Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l.r. n. 11/2017 il medico che rinunci al corso di studi senza conseguire il diploma di specializzazione ovvero che, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma, non presti servizio presso le strutture dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni, è tenuto a versare alla Regione le somme previste dalla medesima legge regionale.

Art. 3

1. Per i contratti aggiuntivi coperti con finanziamenti degli Enti pubblici o privati di seguito indicati, che saranno altresì riportati nel decreto di riparto del Ministro dell'università e della ricerca citato in premessa, è richiesto ai candidati il possesso dei seguenti requisiti specifici e condizioni richiesti dalle rispettive disposizioni di riferimento degli Enti finanziatori:

1) Tipologia di Scuola "*Anatomia Patologica*"

- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, finanziato dall'ente Istituti Ospedalieri Bergamaschi s.r.l. è richiesto l'impegno dello specializzando, laddove richiesto dall'ente Finanziatore, a prestare servizio presso le strutture di quest'ultimo per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento della specializzazione.

2) Tipologia di Scuola "*Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva e del dolore"*

- per n. 2 contratti aggiuntivi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, finanziati da Fondazione Poliambulanza di Brescia è richiesto l'impegno, mediante sottoscrizione di apposito documento, ad accettare di svolgere una parte del percorso formativo presso le strutture di Fondazione Poliambulanza, secondo le determinazioni che assumerà al riguardo il Consiglio della Scuola nell'ambito del piano di rotazione dello specializzando;

- per n. 2 contratti aggiuntivi presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, finanziati dall'Ospedale San Raffaele S.r.l., è richiesto l'impegno dello specializzando, laddove richiesto dall'Ente Finanziatore, di prestare servizio presso le Strutture di quest'ultimo, per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento della specializzazione.

3) Tipologia di Scuola "*Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica"*

- per n.1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, è richiesto ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 della Repubblica di San Marino, per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Repubblica di San Marino, il possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza anagrafica ed effettiva nella Repubblica di San Marino da almeno un anno; la laurea in Medicina e Chirurgia; aver sottoscritto, ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 pubblicato al link https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17153773.html, con l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino apposito contratto avente ad oggetto le tempistiche e le modalità di restituzione a detto Istituto del contributo erogato;

- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli studi di Padova, finanziato da Red Lions New Adventures s.r.l., è richiesto di essere nato/a in Italia; di essere residente all'estero al momento della pubblicazione del bando; di avere età inferiore a 35 anni alla data di scadenza del bando; di essere laureato/a e abilitato/a con votazione di laurea pari a 110/110 e lode, media degli esami uguale o superiore a 29,5/30 e tesi di laurea in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica; di avere maturato almeno 3 anni di

esperienza chirurgica documentata all'estero, di cui non meno di 1 anno in reparti di Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, con almeno 200 interventi documentati come primo o secondo operatore, sempre nell'ambito della Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica; di possedere conoscenza documentata della lingua inglese almeno di livello B2 e di una lingua europea diversa dall'inglese e dall'italiano almeno di livello C1 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER);

4) Tipologia di Scuola "*Dermatologia e Venereologia*"

- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, finanziato da IRCCS Policlinico San Donato, è richiesto l'impegno dello specializzando, laddove richiesto dall'ente finanziatore, a prestare servizio presso le strutture dello stesso per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento della specializzazione.

5) Tipologia di Scuola "*Geriatria"*

- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, è richiesto ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 della Repubblica di San Marino, per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Repubblica di San Marino, il possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza anagrafica ed effettiva nella Repubblica di San Marino da almeno un anno; la laurea in Medicina e Chirurgia; aver sottoscritto, ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 pubblicato al link https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17153773.html, con l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino apposito contratto avente ad oggetto le tempistiche e le modalità di restituzione a detto Istituto del contributo erogato;

- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, finanziato da Fondazione Poliambulanza di Brescia è richiesto l'impegno, mediante sottoscrizione di apposito documento, ad accettare di svolgere una parte del percorso formativo presso le strutture di Fondazione Poliambulanza, secondo le determinazioni che assumerà al riguardo il Consiglio della Scuola nell'ambito del piano di rotazione dello specializzando;

6) Tipologia di Scuola "*Ginecologia e Ostetricia"*

- per n.1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, è richiesto ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 della Repubblica di San

Marino, per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Repubblica di San Marino, il possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza anagrafica ed effettiva nella Repubblica di San Marino da almeno un anno; la laurea in Medicina e Chirurgia; aver sottoscritto, ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 pubblicato al link https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17153773.html, con l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino apposito contratto avente ad oggetto le tempistiche e le modalità di restituzione a detto Istituto del contributo erogato.

7) Tipologia di Scuola *"Igiene e Medicina Preventiva"*

- per n.1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, è richiesto ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 della Repubblica di San Marino, per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Repubblica di San Marino, il possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza anagrafica ed effettiva nella Repubblica di San Marino da almeno un anno; la laurea in Medicina e Chirurgia; aver sottoscritto, ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 pubblicato al link https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17153773.html, con l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino apposito contratto avente ad oggetto le tempistiche e le modalità di restituzione a detto Istituto del contributo erogato;

8) Tipologia di Scuola "*Malattie dell'apparato cardiovascolare"*

- per n.1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, è richiesto ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 della Repubblica di San Marino, per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Repubblica di San Marino, il possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza anagrafica ed effettiva nella Repubblica di San Marino da almeno un anno; la laurea in Medicina e Chirurgia; aver sottoscritto, ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 pubblicato al link https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17153773.html, con l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino apposito contratto avente ad oggetto le tempistiche e le modalità di restituzione a detto Istituto del contributo erogato;

- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, finanziato da Fondazione Poliambulanza di Brescia è richiesto l'impegno, mediante sottoscrizione di apposito documento, ad accettare di svolgere una parte del percorso formativo presso le strutture di Fondazione Poliambulanza, secondo le determinazioni che assumerà al

riguardo il Consiglio della Scuola nell'ambito del piano di rotazione dello specializzando;

9) Tipologia di Scuola *"Malattie dell'Apparato digerente"*

- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, finanziati da Fondazione Poliambulanza di Brescia, è richiesto l'impegno, mediante sottoscrizione di apposito documento, ad accettare di svolgere una parte del percorso formativo presso le strutture di Fondazione Poliambulanza, secondo le determinazioni che assumerà al riguardo il Consiglio della Scuola nell'ambito del piano di rotazione dello specializzando;

10) Tipologia di Scuola *"Medicina del lavoro"*

- per n.1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, è richiesto ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 della Repubblica di San Marino, per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Repubblica di San Marino, il possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza anagrafica ed effettiva nella Repubblica di San Marino da almeno un anno; la laurea in Medicina e Chirurgia; aver sottoscritto, ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 pubblicato al link https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17153773.html, con l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino apposito contratto avente ad oggetto le tempistiche e le modalità di restituzione a detto Istituto del contributo erogato;

11) Tipologia di Scuola *"Medicina di Emergenza ed Urgenza"*

- per n.1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, è richiesto ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 della Repubblica di San Marino, per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Repubblica di San Marino, il possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza anagrafica ed effettiva nella Repubblica di San Marino da almeno un anno; la laurea in Medicina e Chirurgia; aver sottoscritto, ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 pubblicato al link https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17153773.html, con l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino apposito contratto avente ad oggetto le tempistiche e le modalità di restituzione a detto Istituto del contributo erogato;

12) Tipologia di Scuola "*Oftalmologia*"

- per n. 2 contratti aggiuntivi presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, è richiesto ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 della Repubblica di San Marino, per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Repubblica di San Marino, il possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza anagrafica ed effettiva nella Repubblica di San Marino da almeno un anno; la laurea in Medicina e Chirurgia; aver sottoscritto, ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 pubblicato al link https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17153773.html, con l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino apposito contratto avente ad oggetto le tempistiche e le modalità di restituzione a detto Istituto del contributo erogato;

13) Tipologia di Scuola "*Ortopedia e Traumatologia*"

- per n. 2 contratti aggiuntivi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, finanziati da Fondazione Poliambulanza di Brescia, è richiesto l'impegno, mediante sottoscrizione di apposito documento, ad accettare di svolgere una parte del percorso formativo presso le strutture di Fondazione Poliambulanza, secondo le determinazioni che assumerà al riguardo il Consiglio della Scuola nell'ambito del piano di rotazione dello specializzando;

14) Tipologia di Scuola "*Patologia clinica e Biochimica clinica"*

- per n.1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, è richiesto ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 della Repubblica di San Marino, per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Repubblica di San Marino, il possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza anagrafica ed effettiva nella Repubblica di San Marino da almeno un anno; la laurea in Medicina e Chirurgia; aver sottoscritto, ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 pubblicato al link https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17153773.html, con l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino apposito contratto avente ad oggetto le tempistiche e le modalità di restituzione a detto Istituto del contributo erogato;

Art. 4

1. **I candidati** interessati a concorrere sui posti che richiedono i requisiti specifici di cui ai precedenti articoli **dovranno dichiarare il possesso dei requisiti** specifici sopra indicati **tramite apposita finestra di dialogo** che sarà aperta **nella propria area riservata** sul sito

universitaly nell'ambito della procedura informatica di cui al bando di concorso SSM 2025/2026 prot. n. 77/2026 **da mercoledì 2 settembre 2026, fino alle ore 12:00 di martedì 15 settembre 2026.**

2. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, c. 4, del Regolamento n. 130/2017 e dal c. 2 dell'art.4 del bando prot. n. 77/2026, la eventuale rinuncia alla scelta di concorrere sui posti aggiuntivi riservati è presa in considerazione se effettuata dal candidato, secondo le modalità di cui all'art. 9 del bando prot. 77/2026, prima della chiusura definitiva della fase di scelta. Il candidato che rinuncia dopo tale momento al posto ottenuto su un contratto aggiuntivo riservato non potrà in nessun caso essere preso in considerazione in quella medesima tornata di assegnazione per essere collocato sui posti non riservati, in quanto gli stessi saranno stati, parallelamente, già assegnati agli altri candidati in graduatoria.

Della pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale del MUR è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Massimo Miscusi
Firmato digitalmente da
MISCUSI MASSIMO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA